



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Caleffi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
P S.P.A. con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv.

ATTORE

contro
A G C con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato P proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 732/2013 emesso il 7.6.2013 per il pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 20.000,00 quale terzo beneficiario di una polizza vita contratta in data 10.12.2009 da C G, deceduto il 9.8.2010, eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto.

Si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione perché infondata, sostenendo l'inapplicabilità delle norme in tema di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto al terzo beneficiario ed in ogni caso la decorrenza del diritto dal giorno in cui il terzo aveva acquisito la consapevolezza del contratto.

La causa era istruita documentalmente.

L'eccezione di prescrizione è fondata.

Il diritto alla prestazione del terzo beneficiario della polizza vita trova la propria fonte in via immediata e diretta nel contratto di assicurazione come può evincersi

dall'art. 1920 c.c. (vedi seppur incidentalmente sul punto Cass. n. 6062/1998 "Nell'assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita - la norma contenuta nell'art. 1920 cod. civ. secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va inteso nel senso che il diritto all'indennità nasce in suo favore dal contratto, sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione"), con conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto nell'art. 2952 pari a due anni.

Né emerge dalla documentazione in atti una diversa configurazione giuridica del contratto stipulato dal C. G., definito espressamente polizza assicurazione Vita e disciplinato da patti e condizioni riconducibili unicamente a tale tipologia di rapporto. E' da escludere invero la natura prevalentemente finanziaria della polizza assicurativa de quo, in cui è specificato che "P MultiUtile è un contratto di assicurazione sulla vita che riconosce una rivalutazione del capitale iniziale assicurato in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata di P. SPA" (art. 1 condizioni di contratto) e garantisce la restituzione del capitale minimo assicurato (vedi art. 8), con espresso rinvio alle norme in tema di assicurazione (vedi art. 14 delle condizioni che tra l'altro richiama espressamente l'art. 2952 c.c.). Non è, quindi, affatto configurabile una prevalenza finanziaria dell'investimento, in quanto il capitale non viene investito in fondi azionari o obbligazionari e non è collegato al valore delle quote acquistate.

Pertanto, il diritto del beneficiario nel gennaio 2013, epoca in cui ha chiesto per la prima volta il pagamento del relativo premio, risultava prescritto rispetto alla data del decesso dell'assicurato (agosto 2010), momento dal quale il diritto poteva essere esercitato ex art. 2395 c.c., in quanto tale possibilità va ancorata alla mera possibilità legale di agire e non a vicende di natura soggettiva o circostanze la cui verifica dipende unicamente dal soggetto interessato (ritrovamento del contratto).

Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna parte opposta a rifondere in favore di parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00, oltre euro 121,25 per spese, 15% spese generali e accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sassari, 20 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Cinzia Caleffi